

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

REVISORE UNICO

Verbale n. 28 Data 31.10.2019	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione giuntales n. 92/2019 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020 – 2021 - 2022.
----------------------------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di ottobre, la sottoscritta Campana Elisabetta, Revisore Unico, ha esaminato presso il proprio studio sito in Breganze (VI) – Via Castelletto 133, la documentazione ricevuta via mail in data odierna e, sentito il responsabile del servizio finanziario, redige il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020 – 2021 - 2022 che sarà sottoposto alla Giunta Comunale nella prossima seduta;

PRESO ATTO delle deliberazioni:

- di Giunta Comunale n. 102 del 06.12.2018 avente ad oggetto: "Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale - Anni 2019/2020/2021";
- di Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2018 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP e del bilancio di previsione 2019/2021 e successive modificazioni;
- di Giunta comunale n. 113 del 27.12.2018 e n. 4 del 15.01.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2019/2021;
- di Giunta Comunale n. 30 del 10.04.2019 di modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale – Anni 2019 – 2020 – 2021;
- di Giunta Comunale n. 63 del 05.08.2019 avente ad oggetto "Seconda modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale – Anni 2019 – 2020 – 2021";

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 92/2019, attinente la programmazione triennale del fabbisogno di personale dipendente 2020/2022, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e, in particolare:

- l'allegato A) indicante la dotazione organica e la relativa spesa, inerente le annualità 2020, 2021 e 2022, ammontante a € 675.214,56, calcolata avendo a riferimento gli stipendi tabellari, gli oneri a carico dell'Ente e l'IRAP;
- l'allegato B) indicante il fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato per le medesime annualità;
- l'allegato C) di raccordo tra il calcolo della spesa della dotazione organica per gli anni 2020, 2021 e 2022 e il limite di spesa imposto dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, pari al valore medio della spesa del triennio 2011-2013, da cui risulta il rispetto della previsione normativa;

PRESO ATTO, relativamente al fabbisogno di personale, che l'Ente:

- ha previsto, nell'annualità 2020, l'assunzione di n. 1 istruttore tecnico cat. C, a tempo pieno ed indeterminato, tramite procedura concorsuale, con decorrenza 01.04.2020 e subordinatamente al superamento del periodo di prova del dipendente dimissionario nel 2019;
- ha ritenuto, alla luce della convenzione in vigore, di non procedere alla sostituzione dell'istruttore direttivo di vigilanza trasferito per mobilità volontaria al Comune di Conegliano, ma di prevedere prudenzialmente in dotazione organica n. 1 posto agente di polizia locale, cat. C, ora individuato a tempo pieno, da coprire mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, in caso di recesso/scioglimento della convenzione predetta;
- anche per n. 1 posto di istruttore amministrativo - contabile, cat. C, a tempo parziale (18/36), previsto stante l'incremento strutturale del carico di lavoro dell'ufficio ragioneria, viene indicata la copertura mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
- nelle annualità 2021 e 2022 viene prevista la sola assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto agente di polizia locale, cat. C, da effettuarsi mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, sempre subordinatamente all'eventuale recesso/scioglimento della convenzione di polizia locale;
- relativamente al personale a tempo determinato ha previsto, nella sola annualità 2020, l'assunzione di n. 1 istruttore tecnico cat. C 18/36 presso l'Ufficio Edilizia Privata, per mesi 3, per sopperire alle eccezionali esigenze dell'ufficio collegate all'assenza di personale dimissionario con diritto alla conservazione del posto, e di n. 1 istruttore amministrativo contabile cat. C 18/36 presso l'Ufficio

Ragioneria, per mesi 6, prorogabili in caso di mancata copertura del posto a tempo indeterminato, per assicurare gli adempimenti inerenti l'introduzione di nuove normative e tecnologie, con conseguenti incrementi strutturali dei carichi di lavoro, attualmente non diversamente fronteggiabili;

ATTESO che nell'anno 2020, con la prevista assunzione dell'istruttore tecnico cat. C, viene utilizzata interamente la capacità assunzionale di € 30.013,27 derivante dalla cessazione di dipendente di analogo profilo intervenuta nel corso del 2019, mentre non risulta utilizzabile il residuo assunzionale di € 691,99, derivante dalle modifiche disposte con la deliberazione giunta n. 30/2019;

PRESO ATTO:

* che dalla ricognizione effettuata dai Responsabili dei servizi dell'Ente, non risultano posizioni dotazionali in soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

* dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del comma 1° art. 449 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- l'art. 1, commi 557, 557-ter e 557-quater, della legge 27.12.2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
- l'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185 del 29.11.2008;
- gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 114 del 11.08.2014;
- il D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015;
- l'art 14-bis del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28.3.2019 n. 26, di variazione del citato art. 3 D.L. 90/2014;
- l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113 del 24.06.2016;
- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8.5.2018;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. n. 58 del 28.06.2019, che introduce nuovi limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, la cui applicazione è subordinata all'approvazione di un decreto attuativo del Ministro della pubblica amministrazione, non ancora adottato;

ATTESO che l'Ente rispetta i presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni e, in particolare:

- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- ha regolarmente approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021, il Rendiconto 2018 e il Bilancio consolidato 2018 e trasmesso tempestivamente i documenti alla banca dati pubbliche amministrazioni (BDAP);
- ha adottato il Piano esecutivo di gestione e della performance 2019/2021;
- è in regola con gli obblighi di certificazione dei crediti previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185 del 29.11.2008;

RICORDATO che l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale devono essere adottati in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTA la legge n. 448/2001, il cui art. 19, comma 8, stabilisce che "Gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

Tutto ciò premesso,
Il Revisore Unico

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione giuntale n. 92 del 29.10.2019 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020 – 2021 - 2022.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Elisabetta Campana